

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti fra Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (di seguito "BI") e Enti Ospedalieri Pubblici e/o Privati in caso di forniture di specialità medicinali al di fuori di gara (di seguito "Acquirente/i"). Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d'acquisto redatte dall'Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da BI ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.

Art. 2 Formazione del contratto

La conferma dell'ordine o l'evasione dell'ordine da parte di BI, in qualunque modo effettuate, comportano l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di BI non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa BI.

Art. 3 Ordini

Potranno essere evasi esclusivamente ordini pervenuti per iscritto, o tramite piattaforma elettronica come di seguito indicato:

Strutture Private:

il minimo d'ordine di € 300.00.= con addebito di € 25,00 per ordine con valore inferiore.

Strutture Pubbliche:

si invita, ove possibile, a trasmettere ordini per un valore pari ad almeno € 300,00.

BI si riserva di evadere parzialmente gli ordini, in toto o relativamente a singoli prodotti, in base alla disponibilità a magazzino degli stessi e del fabbisogno della clientela.

Art. 4 Prezzi – Pagamenti

I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell'evasione dell'ordine da parte di BI.

VALIDITA' CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni espresse possono subire variazioni in caso di modifiche del prezzo al pubblico pubblicato in G.U. da parte di AIFA.

In caso di variazioni in aumento del prezzo al pubblico, la percentuale di sconto offerto è da intendersi fissa. In caso di variazioni in diminuzione del prezzo al pubblico, il prezzo offerto è da ritenersi fisso, nel rispetto del nuovo prezzo massimo di cessione.

Per ogni informazione si prega di contattare il Tender Office BI al nr tel 025355418 fax 025355463

BI si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all'Acquirente.

I prezzi dei prodotti s'intendono sempre CIP Acquirente (Incoterms 2010), fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o Sepa Direct Debit business to business o ricevuta bancaria nei termini di legge (per Enti Pubblici) o indicati nel listino prezzi in vigore (per Enti Privati), alle coordinate indicate in fattura.

Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di BI non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l'Acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima.

Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a BI il diritto di richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla

somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di BI di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a BI diventa immediatamente esigibile.

Inoltre, nel caso di Enti Privati, in caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, BI potrà:

- a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
- b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;

L'Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.

L'Acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di BI.

Per eventuali difficoltà nei pagamenti delle fatture o per particolari necessità legate al credito, il referente per l'Acquirente è il Credit Management di BI
e-mail ugcpubblici@boehringer-ingelheim.com
tel_02/5355607

Art. 5 Consegna

I rischi relativi alla fornitura passano all'Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati dal vettore. La consegna, per i prodotti non classificati "salvavita" avverrà indicativamente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

In caso di Acquirente Privato, qualora l'Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e BI potrà ritardare le consegne fino a quando l'Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute.

Per eventuali problematiche relative alle consegne, il referente dell'Acquirente è il Customer Service di BI:

Tel 02/53559410

Fax 02/53559441

e-mail cro.flo@boehringer-ingelheim.com

Art. 6 Ritardi giustificabili

BI non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:

- a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
- b) azioni (od omissioni) dell'Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni necessarie a BI per procedere con la fornitura dei prodotti;
- c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente, in caso di Acquirente Privato.

Art. 7 Accettazione e Contestazioni delle consegne

All'accettazione della merce l'Acquirente deve apporre sul Documento di Trasporto timbro e firma (leggibile), indicando data ed orario di consegna.

Per eventuali contestazioni relative a difettosità manifeste (es. colli rotti, manomessi, mancanti, deteriorati ecc.), l'Acquirente dovrà accettare la merce annotando una riserva specificata sul Documento di Trasporto, precisando la natura della riserva stessa (ovvero specificando il motivo, il prodotto etc. ed allegando la documentazione fotografica a supporto) e comunicare la riserva a BI entro e non oltre le 72 ore successive alla data di ricevimento.

In caso di mancata segnalazione entro i termini di cui sopra o di genericità della riserva, decade ogni diritto di rivalsa da parte dell'Acquirente.

Per contestazioni relative a mancanza di prodotto e/o deterioramento non rilevabile al momento della consegna – merce ricevuta in cartoni standard sigillati, l'Acquirente è tenuto a segnalare la difettosità non

riconoscibile entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce (ex. Artt. 1698 e 1497 c.c.) a pena di decadenza dalla facoltà di esercitare ogni diritto.

Art. 8 Resi

Qualora l'Acquirente intenda rendere dei prodotti a BI, dovrà richiederlo per iscritto indicando i prodotti, il numero di lotto ed i relativi quantitativi ed allegando copia della fattura di acquisto emessa da BI.

I casi nei quali BI potrà accordare all'Acquirente un rimborso a fronte di un reso sono i seguenti:

- difettosità del prodotto per responsabilità di BI o del suo trasportatore
- errata consegna per responsabilità di BI o del suo trasportatore, ovvero difformità rispetto all'ordine dei quantitativi e/o dei prodotti consegnati

Le difettosità e/o difformità dovranno essere segnalate entro i termini di cui all'art. 7 precedente.

Non saranno invece accettati e rimborsati resi nei seguenti casi:

- prodotti scaduti o in prossimità della scadenza o della data di utilizzo consigliata
- alterazione estetica del confezionamento secondario per responsabilità dell'Acquirente
- cancellazione dell'ordine da parte dell'Acquirente successiva alla consegna
- deterioramenti del prodotto avvenuto durante il periodo di stoccaggio

Prezzo di rimborso

Il prodotto sarà rimborsato al valore del prezzo in fattura, al netto di eventuali sconti.

Art. 9 Recall

In caso di recall di un prodotto l'Acquirente si impegna a collaborare con BI al fine di ottimizzare il processo di recupero presso la propria sede dei prodotti (identificazione dei lotti, quantità e soggetti coinvolti ecc.) al fine di consentire il ritiro da parte di BI.

Art.10 Note di credito

Eventuali note di credito verranno emesse soltanto a fronte di uno specifico accordo scritto stipulato tra BI e l'Acquirente.

Art. 11 Riservatezza

L'Acquirente prende atto che BI è titolare esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i propri prodotti e/o attività, di cui lo stesso Acquirente possa esser venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, o comunque in connessione con lo stesso (le "Informazioni Riservate").

L'Acquirente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate e a non usarle per fini diversi dall'esecuzione del contratto di fornitura, anche dopo la sua scadenza o cessazione. L'Acquirente si impegna ad imporre gli stessi obblighi di riservatezza e segretezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, e dei terzi che abbiano accesso alle Informazioni Riservate, restando solidalmente obbligato con gli stessi anche in caso di loro inadempimento agli obblighi di riservatezza. I predetti vincoli di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano di pubblico dominio o che debbano essere divulgate per ordine dell'autorità giudiziaria.

Qualora l'Acquirente intenda rendere pubbliche informazioni, anche diverse dalle Informazioni Riservate, inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti o intercorsi con BI, dovrà chiederne, di volta in volta, preventiva approvazione scritta all'Acquirente.

Art. 12 Normativa Export Control

13. 1 Ai fini della presente clausola, i termini sotto indicati dovranno essere interpretati come segue:

- *"Prodotti"*: qualsiasi prodotto la cui fornitura sia disciplinata dalle presenti Condizioni Generali.
- *"Restrizioni al commercio"*: ogni restrizione relativa a Transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di permessi, notifiche alle autorità, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc.

- “*Sanctioned party list*”: lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi (come più avanti definite).
- “*Transazione*”: ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.
- “*Prodotti soggetto a restrizione*”: qualsiasi Prodotto soggetto Restrizioni al commercio in base alle Leggi.
- “*Leggi*”: tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.

12.2 L'Acquirente prende atto che il Prodotto fornito da BI in base alle presenti Condizioni Generali potrebbe essere soggetto a Restrizioni al commercio al di fuori dell'Italia. L'Acquirente dovrà, pertanto, rispettare tutte le Leggi, come sopra definite.

L'Acquirente dovrà ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie prima di (i) fornire i Prodotti al di fuori dell'Italia se soggetti a Restrizioni al commercio ai sensi delle Leggi come sopra definite; (ii) fornire i Prodotti ad eventuali paesi, persone, o terze parti che non possano riceverlo ai sensi delle Leggi (di seguito Terzo soggetto ad embargo); oppure (iii) fornire i Prodotti a una persona o altro terzo se l'Acquirente è a conoscenza del fatto, o ha ragione di pensare, che tale persona o terzo intenda fornire i Prodotti ad un Terzo soggetto a embargo, o intenda utilizzarlo o consentire ad altri di utilizzarlo per attività militari o comunque soggette a restrizione.

L'Acquirente si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o licenza necessaria alla stessa per effettuare la Transazione avente ad oggetto il Prodotti soggetto a restrizione

L'Acquirente si impegna a collaborare con BI in caso di audit o ispezioni relative alle attività oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dalle Leggi.

L'Acquirente terrà integralmente indenne e manlevata BI rispetto a qualsiasi danno, azione, pretesa o richiesta derivante da o comunque connessa alle disposizioni del presente articolo, inclusa ogni violazione commessa dai propri dipendenti o consulenti.

12.3. **Acquirenti Privati (non SSN):**

L'Acquirente dichiara di non essere presente in nessuna delle Sanctioned party lists e di non essere soggetto a controllo da parte di un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente BI in caso di modifica di tale situazione.

12.4 In caso l'Acquirente risultasse appartenere ad una Sanctioned party list o essere controllato da un soggetto inserito in una Sanctioned party list oppure effettuasse Transazioni di Prodotti non in conformità alle Leggi, BI non potrà dar corso alle forniture.

Art. 13 Inadempimento e risoluzione

Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui BI possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a BI responsabilità di alcun genere, BI avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita intercorrente con Acquirenti Privati (non SSN), o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, previa comunicazione scritta all'Acquirente, e nel caso:

(a) l'Acquirente violi o non adempia:

i) alle obbligazioni che riguardano il pagamento come da art. 4;

ii) alle obbligazioni che riguardano la riservatezza come da art. 11;

iii) alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art. 12

(b) vengano instaurati nei confronti dell'Acquirente Privato procedure concorsuali, fallimento, ristrutturazione, o liquidazione coattiva.

All'occorrere di uno degli eventi sopra, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dall'Acquirente in base al contratto di vendita diverranno immediatamente esigibili.

Nel caso di cessazione o risoluzione del contratto di vendita, le condizioni generali destinate a esplicitare ulteriori effetti, continueranno ad essere efficaci.

Art. 14 Varie

La cessione da parte dell'Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di BI, sarà considerata nulla. BI avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto all'Acquirente.

L'invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole.

E' inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinuncia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

Art. 15 Codice di condotta

L'Acquirente prende atto del fatto che il Gruppo Boehringer Ingelheim Italia, ha adottato un proprio "Codice di Condotta", disponibile sul sito internet www.boehringer-ingelheim.it, che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Uffici e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge che vietano atti di corruzione e concussione in ambito nazionale o internazionale. In caso di violazione del suddetto obbligo, le presenti Condizioni Generali si intenderanno risolte di diritto e con effetto immediato in danno della parte inadempiente

Art. 16 Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II co., Codice Civile, l'Acquirente dichiara di conoscere e accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 2 Formazione del contratto, Art. 7 Accettazione e Contestazioni delle consegne, Art. 12 Normativa Export Control, Art. 13 Inadempimento e risoluzione, Art. 14 Varie, Art. 15 Codice di condotta, Art. 16 Legge applicabile e Foro competente